

SCHEDA TECNICA

LINEE DI INTERVENTO PER LA REGOLAZIONE DI TARIFFE E QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NEL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE

170/2019/R/gas (*)

Con il documento di consultazione 170/2019/R/gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti riguardo alle principali linee di intervento per la definizione dei criteri di regolazione *tariffaria* e della *qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas* nel quinto periodo regolatorio, che si avvierà successivamente al 31 dicembre 2019.

In maggior dettaglio, il documento di consultazione 170/2019/R/gas prospetta l'introduzione delle seguenti misure:

Regolazione delle tariffe del servizio di distribuzione.

- *Scelte di fondo della regolazione tariffaria*

- 1) Con riferimento al *servizio di distribuzione*, l'Autorità è orientata a dare sostanziale continuità ai criteri di regolazione dei *costi operativi* e a prevedere l'introduzione di schemi di *regolazione incentivante per i nuovi investimenti*;
- 2) In relazione al *servizio di misura*, l'Autorità intende proseguire nel processo di graduale abbandono di logiche di riconoscimento dei costi fondate sul riconoscimento della spesa a consuntivo, con piena attuazione di criteri di regolazione fondati su logiche incentivanti, sia in relazione al riconoscimento dei costi di capitale sia in relazione ai costi operativi. In particolare, l'Autorità intende completare la riforma delle modalità di riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori;
- 3) L'adozione di schemi di regolazione incentivante basati sulla spesa totale (c.d. approccio *totex*) verrà invece rimandata al periodo regolatorio successivo (sesto).

- *Linee di intervento in relazione ai costi operativi*

- 1) In generale, i costi operativi relativi ai servizi di distribuzione e misura saranno riconosciuti con il criterio del *price-cap*, tramite:
 - a) un tasso di recupero di produttività (*X-factor*) costante all'interno del periodo di regolazione;
 - b) l'obiettivo di una piena convergenza nei riconoscimenti dei costi operativi tra operatori di differenti dimensioni, con conseguente differenziazione dell'*X-factor* (legata alla diversa densità della clientela servita);
- 2) Riguardo alla determinazione dei livelli iniziali dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del quinto periodo di regolazione, si prospetta di calcolare una media ponderata tra costi effettivi (come desunti di rendiconti annuali separati) e costi riconosciuti tariffariamente nel 2018. Ai fini della ponderazione è previsto un range compreso tra il 40% e il 50% per i costi effettivi e tra il 50% e il 60% per i costi riconosciuti (chiaramente sotto il vincolo che la somma dei due pesi sia pari a 100%);
- 3) Eventuale introduzione di specifici incentivi alle aggregazioni tra operatori con meno di 50.000 clienti (in attuazione delle disposizioni dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 93/11).

- *Linee di intervento in relazione ai costi di capitale*

- 1) Riguardo ai contributi pubblici/privati c.d. “congelati” (soggetti a rilascio ritardato), è previsto il pieno “scongelo” (restituzione agli utenti) entro la conclusione del quinto periodo di regolazione;
- 2) Riguardo al riconoscimento delle spese di capitale per nuovi investimenti nelle reti di distribuzione, l’Autorità prevede l’introduzione di meccanismi premi/penalità basati sulla distanza tra i costi effettivi e i costi *standard* fissati dal Regolatore. I premi e le penalità potrebbero sostanziarsi in maggiorazioni/riduzioni del tasso di remunerazione del capitale investito da applicarsi per periodi di tempo predefinito;
- 3) In relazione al tasso di remunerazione del capitale investito, sono oggetto di revisione nell’ambito del quinto periodo regolatorio i c.d. parametri specifici di settore; segnatamente il parametro β e il livello di *gearing*. Rispetto al parametro β , è prospettata l’ipotesi di superare l’attuale differenziazione tra distribuzione e misura. Inoltre, in relazione al livello di *gearing* – che ai sensi del TIWACC potrà essere rivisto a partire dal 2022 – è previsto un eventuale riallineamento con quello degli altri servizi regolati, anche nella prospettiva di indurre opportuni processi di aggregazione tra operatori;
- 4) Conferma delle vite utili regolatorie fissate per il quarto periodo di regolazione.
- 5) In relazione alla realizzazione dei programmi di *roll out* degli *smart meter* (in particolare, connessi alla sostituzione dei misuratori tradizionali di classe G4 e G6), è prevista l’introduzione di un *importo a recupero dei mancati ammortamenti* da riconoscere alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato (calcolato applicando le vite utili regolatorie pro-tempore vigenti) e il valore residuo (calcolato applicando una vita utile di 15 anni). Tale importo a recupero dei mancati ammortamenti si configura come un credito tariffario verso il sistema e come tale può essere trasferito a titolo oneroso al gestore entrante nel caso di subentro in occasione delle gare d’ambito e viene ridotto (secondo un piano di ammortamento che l’Autorità ipotizza pari a 10-15 anni) in ciascun anno mediante riconoscimenti tariffari che vengono gestiti mediante il meccanismo di perequazione dei costi relativi al servizio di misura;
- 6) Possibile introduzione di specifiche “Linee guida” per lo svolgimento delle analisi costi-benefici relative agli investimenti nelle reti di distribuzione, condotte dagli Enti locali concedenti nell’ambito dei bandi di gara. Contestuale conferma del tetto agli investimenti nelle località in avviamento (già introdotto con la delibera 704/2016/R/gas).

- *Criteri di allocazione dei costi agli utenti*

- 1) Nuova valutazione sul disegno degli attuali 6 ambiti tariffari, tenendo conto sia delle esigenze di non ostacolare la concorrenza nel mercato *retail*, sia degli impatti dell’ampiezza dell’area di socializzazione sullo sviluppo efficiente del servizio (efficienza allocativa). Istituzione di uno specifico e ulteriore ambito tariffario per la Sardegna, al fine di favorire uno sviluppo efficiente del servizio in tale area di prevista nuova metanizzazione;
- 2) L’Autorità avvierà approfondimenti per valutare eventuali riforme dell’attuale struttura tariffaria bionomia per il servizio di distribuzione (pesi di quote fisse e quote variabili; articolazione per scaglioni di consumo).

- *Contributi di connessione e altre prestazioni delle imprese distributrici*

L’Autorità intende completare il processo di unificazione dei contributi applicati dalle imprese distributrici, in particolare dei contributi di connessione. Per non alterare gli equilibri concorrenziali, portando vantaggi/svantaggi ai soggetti che partecipano alle gare, l’Autorità intende valutare di introdurre meccanismi perequativi.

Regolazione della qualità del servizio di distribuzione.

- *Aspetti generali*

L'Autorità è orientata a confermare:

- a) il campo di applicazione già previsto per la regolazione del quarto periodo, mantenendo soggette al sistema incentivante le imprese distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2019, con facoltà per le imprese di richiedere la partecipazione ai recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2019;
- b) l'ipotesi di considerare l'impianto come l'elemento base a cui riferire i sistemi di incentivo ai recuperi di sicurezza.

- *Sicurezza e continuità*

- 1) L'Autorità è orientata a mantenere il meccanismo premi-penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti: la componente dispersioni e la componente odorizzazione;
- 2) In relazione alle esigenze di ammodernamento delle modalità di gestione delle reti, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di un monitoraggio della pressione nelle reti di bassa pressione (fissando delle soglie minime annue per dimensione impianto), e valutare la successiva introduzione di meccanismi di premi/penalità;
- 3) Considerato che il processo di risanamento delle condotte in materiale critico (ghisa con giunti in canapa e piombo, pvc, cemento amianto e altro materiale non previsto dalle norme tecniche) si è pressoché completato sul territorio nazionale, l'Autorità intende prevedere che le situazioni marginali che tuttora permangono siano risanate entro il biennio 2021-2022, senza ulteriori supporti da meccanismi di premialità.
- 4) L'Autorità intende introdurre misure che favoriscano il miglioramento della gestione degli *asset* esistenti anche in relazione al crescente peso che potrebbero assumere gli interventi di rinnovo delle reti nei centri di più antica metanizzazione. In merito, l'Autorità intende prevedere l'introduzione di un meccanismo di monitoraggio mediante l'introduzione di un indicatore che fornisca, a livello di impianto, la vita residua media ponderata degli *asset*. Tale indicatore in fasi successive potrebbe evolvere in meccanismi d'incentivazione.

- *Qualità commerciale*

L'Autorità intende confermare l'attuale quadro della regolazione della qualità commerciale.

- *Performance del servizio di misura*

L'Autorità intende consolidare e razionalizzare l'attuale regolazione del servizio di misura, intervenendo in particolare sulla tematica dei misuratori non accessibili e quella degli *smart meter*.

- *Ambiente e innovazione*

L'Autorità intende introdurre strumenti regolatori a supporto dell'innovazione (es: "progetti pilota" con opportune forme d'incentivazione, oppure specifici percorsi di valutazione richiesti da soggetti di mercato riguardo a possibili ostacoli regolatori), in particolare in relazione alle seguenti tipologie:

- a) interventi finalizzati ad aumentare l'immissione di gas verde nelle reti;
- b) interventi di integrazione tra reti elettriche e reti gas;
- c) interventi volti a ridurre le emissioni di metano in atmosfera.

Durata del periodo di regolazione e implementazione della regolazione di tariffe e qualità del servizio di distribuzione.

- *Durata del periodo regolatorio e meccanismi di aggiustamento infra-periodo*

L'Autorità intende confermare un periodo regolatorio della durata di sei anni, suddiviso in due semi-periodi di tre anni ciascuno (come già previsto per il quarto periodo);

Le regole sul primo semi-periodo verrebbero definite in sostanziale continuità di criteri con il quarto periodo di regolazione, con attivazione di specifici meccanismi in corso di periodo (es. introduzione di incentivi all'efficienza sulle spese di capitale a partire dal 2021);

A decorrere dal 2023, primo anno del secondo semi-periodo di regolazione, l'Autorità intende rivedere un più ampio spettro di parametri (livello di *gearing*, recuperi di efficienza, tariffe a copertura dei costi di telelettura/telegestione e concentratori, tariffa del servizio di distribuzione, contributi di connessione, etc).

- *Iter di sviluppo del procedimento*

L'Autorità prevede la pubblicazione di ulteriori due documenti di consultazione sulla regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas: i "primi orientamenti" a luglio e gli "orientamenti finali" a ottobre.

Seguirà il provvedimento finale a dicembre 2019.

Distribuzione di gas diversi dal naturale.

L'Autorità intende confermare l'attuale quadro della regolazione dei gas diversi dal naturale (perimetro di applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità, criteri di riconoscimento dei costi operativi, criteri di riconoscimento dei costi di capitale, ambiti tariffari, struttura dell'opzione tariffaria gas diversi).

Trattamento delle reti isolate in cui è distribuito gas naturale.

- *Approccio per la regolazione delle reti isolate alimentate con GNL*

L'Autorità prospetta l'ipotesi di confermare l'impostazione secondo cui le reti isolate alimentate con GNL sono sostanzialmente equiparate alle reti di distribuzione di gas diversi dal naturale; in particolare per tali reti è prevista l'individuazione di ambiti tariffari di dimensione regionale, differenziati per impresa distributrice.

- *Reti alimentate con carro bombolaio (gas naturale compresso)*

L'Autorità ritiene opportuno valutare la possibilità di rivedere la propria attuale impostazione regolatoria, al fine di evitare che le imprese possano eventualmente adottare comportamenti opportunistici (preferendo l'alimentazione delle reti isolate mediante carri bombolai che trasportano gas naturale compresso rispetto all'alimentazione mediante vettori che trasportino il gas naturale in forma liquefatta, solo per ragioni di convenienza tariffaria).

Ad esempio, prevedendo che per un certo periodo alle reti isolate alimentate con carro bombolaio possa essere applicata, su istanza, la disciplina generale prevista per le reti interconnesse (a condizione che esista comunque un progetto di interconnessione autorizzato). Trascorso inutilmente tale periodo potrebbe essere previsto il passaggio al regime delle reti isolate alimentate a GNL.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 17 giugno 2019.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento